



# Statuto

**Art.1** - È costituita, ex art. 36 ss. c.c., la “Società per l’Assistenza, la Formazione e l’Evoluzione in Medicina”, di seguito “SAFE” con sede legale a Torino. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi amministrative secondarie, filiali, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all’estero.

**Art. 2** - L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di rappresentare e promuovere gli interessi delle professioni sanitarie.

SAFE potrà svolgere ogni attività direttamente o indirettamente utile al conseguimento del proprio scopo associativo.

SAFE ha durata illimitata. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

**Art. 3** - Il patrimonio dell’Associazione, da considerarsi indivisibile, è costituito dai beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà di SAFE nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai soci fondatori all’atto della costituzione. Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è costituito da: quanto versato dai soci fondatori all’atto della costituzione; versamenti destinati a patrimonio; donazioni e lasciti testamentari con destinazione patrimoniale; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

SAFE potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza.

Le entrate di SAFE potranno dunque essere costituite anche da: contributi dei soci; liberalità e contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi delle attività istituzionali e altre entrate derivanti da eventuali attività economiche secondarie. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali di SAFE.

Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di persone all’uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

A tal fine la gestione contabile è disciplinata dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il rendiconto, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

È facoltà del Consiglio Direttivo presentare, entro il termine di approvazione del rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative e l'andamento previsionale dell'Associazione.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti, anche tramite mezzi elettronici, dal Presidente o da soggetto da esso all'uopo delegato.

**Art. 4 -** I soci dell'Associazione sono persone giuridiche e persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le formalità documentali da esso richieste al fine di consentire a SAFE di dare attuazione agli scopi statutari.

I soci devono essere iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, in un apposito registro. Il numero dei soci è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo la domanda dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. L'ammissione dei soci è libera ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e gli scopi di SAFE ed annotata sul libro dei soci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- Soci fondatori: coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti alla sua costituzione provvedendo a dotarla di un patrimonio iniziale ovvero assumendo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'Associazione stessa. Sono altresì considerati Soci fondatori coloro che contribuiscono, successivamente alla costituzione dell'Associazione, a integrarne il patrimonio iniziale in misura non minore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), nonché coloro che abbiano acquisito, nell'esercizio della propria professione o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale in ambito sanitario, scientifico, politico o economico; pur ricorrendo tali requisiti, il Consiglio Direttivo, con delibera adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, o il Direttore, potranno decidere con piena discrezionalità se nominare coloro che ne facciano richiesta quali Soci fondatori. La loro appartenenza all'ente è senza limiti di durata, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

- Soci ordinari: coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione e intendendo fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività della stessa ovvero intendendo usufruire delle sue attività, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta, con piena discrezionalità, con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei presenti o del Direttore. La partecipazione in qualità di

socio di Università, Enti universitari e centri culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri ricercatori o collaboratori scientifici. Parimenti potrà avvenire per i professionisti, gli accademici e gli operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze. In tali casi tali enti e persone potranno essere esentati dalla quota associativa annuale con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e possono, in qualunque momento, richiedere di divenire Soci fondatori.

- Soci onorari: le sole persone fisiche che per studi, opere ed iniziative si sono distinti per particolari meriti professionali o scientifici. La loro appartenenza all'ente è senza limiti di durata, sono eleggibili alle cariche sociali, ma non hanno diritto di voto. I soci enti di diritto privato, enti di diritto pubblico e enti privi di personalità giuridica partecipano all'attività istituzionale dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo designato.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto ad eleggere, secondo le disposizioni del presente Statuto, gli organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio; a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; a partecipare alla vita dell'Associazione come membri degli organi sociali, se eletti, nonché alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti e a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione. La partecipazione a SAFE ha durata illimitata salvo le cause di cessazione previste dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun Socio è tenuto a versare al Segretario, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa ovvero, in caso di socio fondatore, il contributo al patrimonio di cui all'art. 4.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice.

Spetta all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Soci o con la loro collaborazione.

Dalla qualità di socio si decade quando: a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; b) per i Soci fondatori non intervenuti all'atto costitutivo, sia stato omesso il versamento del contributo al patrimonio della Associazione; c) per i Soci ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo, dopo sei mesi dalla scadenza; d) per tutti, qualora si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine, che si pongono in contrasto con le finalità della associazione, ovvero che possano determinare l'ingovernabilità dell'Associazione.

La decadenza dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza del socio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio decaduto, entro quindici giorni dalla comunicazione con la quale gli è stato comunicato il provvedimento di decadenza, può ricorrere al Conciliatore nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 10.

I soci decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio.

I soci receduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative e, ove non abbiano provveduto, sono obbligati al pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento dell'efficacia del recesso.

Le prestazioni dei soci sono, in via generale, volontarie ed a titolo gratuito. L'Associazione può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche da soci.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo o del Direttore.

**Art. 5** - Sono organi sociali: il Direttore; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Assemblea dei Soci.

**Art. 6** - L'Associazione è diretta e amministrata da Consiglio Direttivo o anche da un Direttore.

Qualora sia nominato e/o incaricato un Direttore, questi avrà tutti i poteri, i compiti e le funzioni che direttamente o indirettamente il presente Statuto assegna al Consiglio Direttivo. Nello stesso senso, al Direttore potranno anche essere riconosciuti ed assegnati tutti i poteri, i compiti e le funzioni, che il presente Statuto assegna direttamente o indirettamente al Presidente e al Segretario. Il Direttore potrà dunque assumere il ruolo e le funzioni del Presidente.

Al Direttore si riconoscono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nessuno escluso o eccettuato. Gli potrà essere corrisposta, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla sua carica, un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

Il Direttore è nominato e incaricato dai Soci fondatori e, in caso di conclusione dell'incarico per qualsivoglia ragione, resta in carica fino alla designazione del nuovo Direttore o dei nuovi membri del Consiglio Direttivo da parte dei Soci fondatori.

**Art. 7** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri indicato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo uscente, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dai Soci fondatori secondo i termini e le modalità di cui appresso e agli articoli successivi.

Ciascuno dei Soci fondatori può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, sino a tre membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può nominare, nel rispetto della delibera del Consiglio Direttivo uscente, fino a due membri tra i candidati proposti, senza formalità alcuna entro 60 giorni prima della data di elezione del nuovo Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 dei Soci ordinari.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito, ove sia necessario per garantire la governabilità dell'Associazione, da altro socio nominato dai Soci fondatori ovvero, se il membro dimissionario o indisponibile sia di nomina assembleare, dall'Assemblea. In tale ultima evenienza, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione e chiederà la convalida, o la nomina di altro socio, alla prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Possono altresì essere individuate ulteriori funzioni operative cui riferire incarichi specifici disciplinati da regolamento interno (Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere).

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o sms, con l'indicazione della data, luogo e ora, della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora vi siano almeno due componenti. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione, anche mediante audio/video conferenza o qualunque mezzo tecnico analogo.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, da un consigliere delegato dal Presidente o, ancora, dal più anziano di età fra i presenti alla riunione. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque, una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti od alcuni di loro per il perseguimento delle finalità sociali; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio; convoca l'assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione; determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi; cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci; istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze; procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita di SAFE, determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta; istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione; determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del

Consiglio stesso svolgono particolari funzioni; irroga le sanzioni disciplinari; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati in via inderogabile all'Assemblea.

**Art. 8** - Il Presidente del Consiglio Direttivo o, se nominato il Direttore, è Presidente dell'Associazione ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

**Art. 9** - L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori e ordinari e delibera come segue. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo dei Soci fondatori.

L'Assemblea è convocata con comunicazione inviata almeno 15 giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o mediante esposizione della convocazione sul Sito o sulla bacheca nella sede della associazione, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire altre modalità di convocazione e di accesso al luogo di svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci fondatori, quale che sia il numero dei Soci ordinari intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci fondatori e qualunque sia il numero dei Soci ordinari intervenuti.

Le assemblee possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza o mezzi tecnici analoghi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la maggioranza dei Soci fondatori presenti, purché non consti il voto contrario dei 4/5 dei Soci ordinari presenti, se questi rappresentano almeno i 2/3 di tutti i Soci ordinari.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei Soci fondatori, purché non consti il voto contrario dei 4/5 dei Soci ordinari.

Gli aspetti procedurali non disciplinati dal presente Statuto e le modalità di rappresentanza (ad esempio la delega) dei soci nelle riunioni assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, l'Assemblea dei Soci può nominare, con i quorum e le maggioranze previste per le deliberazioni

dell'Assemblea ordinaria, un apposito organo di revisione che potrà essere organizzato in forma collegiale (collegio dei revisori) ovvero in forma monocratica (revisore unico), in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. In caso di costituzione, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari e scade alla data fissata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Quanto alle funzioni delegabili, l'organo di revisione esercita la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale e dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. Se costituito in forma collegiale, alla prima riunione l'organo di revisione nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea: approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la

destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; elegge fino a due membri del Consiglio Direttivo proposti dai Soci ordinari; delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

**Art. 10** - Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli soci, o tra i soci medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a mediazione civile.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del mediatore sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo di mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del mediatore.

È espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di mediazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della mediazione.

Ove la mediazione non abbia successo, il mediatore redigerà un verbale negativo in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto del suo esito negativo, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione ordinaria.